

**CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA**

REGOLAMENTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 (*Ambito di applicazione*)

I procedimenti di mediazione o arbitrati e tutti gli altri procedimenti previsti dallo statuto, instaurati avanti alla Camera Arbitrale e di Conciliazione istituita (di seguito anche solo "Camera Arbitrale") presso l'Ordine degli Avvocati di Nola sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 2 (*Attività della Camera Arbitrale*)

1. Le parti possono instaurare uno dei procedimenti di cui al precedente articolo avanti alla Camera Arbitrale.

2. Le attività della Camera Arbitrale saranno ispirate esclusivamente a principi di trasparenza, imparzialità e correttezza, con particolare riferimento alle seguenti funzioni:

- a) la modalità di amministrazione della procedura;
- b) la formazione, tenuta e amministrazione dell'Albo in tutte le sue sezioni;
- c) la formazione e l'aggiornamento del codice deontologico;
- d) la verifica del possesso dei requisiti degli Arbitri e dei Presidenti e degli altri soggetti chiamati ad operare nelle procedure di cui all'articolo 1;
- e) gli adempimenti occorrenti per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrati, compresa la nomina dei relativi Segretari;
- f) l'attività di mediazione;
- g) la tenuta e amministrazione dell'elenco dei consulenti tecnici;
- h) l'amministrazione della mediazione;
- i) la ricezione della domanda di cui all'articolo 1 (mediazione, arbitrato o altro procedimento previsto) e verifica sulla conformità della medesima ai requisiti previsti dalle norme procedurali di cui al presente regolamento;
- j) la ricezione degli atti della procedura, verifica di regolarità, comunicazione a tutte le parti interessate, nella più scrupolosa osservanza del principio del contraddittorio;
- k) l'assistenza al collegio arbitrale nel corso dell'intero giudizio, anche sotto il profilo logistico.

Articolo 3 (*Soggetti legittimati a far parte della Camera Arbitrale*)

1. Possono essere designati arbitri, mediatori oppure periti soltanto i soggetti iscritti nelle varie sezioni dell'Albo tenuto dalla Camera Arbitrale.

2. Possono essere iscritti all'Albo di cui al primo comma, all'interno di ogni specifica sezione, gli avvocati e i praticanti avvocati abilitati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Nola che ne facciano espressa richiesta, previa favorevole valutazione del curriculum vitae e di eventuali requisiti di legge da parte del Consiglio di amministrazione.

3. Possono essere iscritti all'Albo nella sezione dei presidenti o arbitri unici giuristi particolarmente esperti nelle materie di riferimento, previa positiva valutazione del curriculum da parte del Consiglio di amministrazione, e più specificamente:

- Magistrati, in servizio o a riposo, presso organi di Giustizia Amministrativa e contabili;
- Avvocati dello Stato in servizio e a riposo;
- Professori universitari in materie giuridiche;
- Avvocati iscritti nel Foro di Nola.

**CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA**

REGOLAMENTO

4. Possono essere iscritti all'Albo nella sezione dei mediatori gli avvocati ed i praticanti avvocati abilitati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Nola, previa positiva valutazione, effettuata dal Consiglio di amministrazione, del curriculum vitae e dei requisiti fissati dal D.Lgs. 28/2010 e suoi regolamenti di attuazione.

5. Possono essere iscritti all'Albo nella sezione dei periti tutti gli iscritti in un Albo professionale che ne facciano richiesta, previa favorevole valutazione del curriculum e di eventuali requisiti di legge da parte del Consiglio di amministrazione.

6. Non possono essere iscritti nei suddetti Albi, ove esistenti, i componenti del Comitato scientifico, del Consiglio di amministrazione ed i membri del Collegio dei revisori dei conti della stessa Camera arbitrale, e qualora iscritti all'Albo non potranno officiare di alcun incarico fin tanto che perdurano nelle rispettive cariche.

Articolo 4 (*Requisiti di onorabilità degli arbitri e dei mediatori*)

Sono requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato pena detentiva applicata anche su richiesta delle parti;
- b) non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver riportato sanzioni disciplinari, irrogate dai rispettivi ordini ovvero dalla Camera arbitrale e che siano state definitivamente accertate.

Articolo 5 (*Albo degli arbitri e Albo dei Presidenti*)

1. Al fine di poter essere nominati in una delle qualità di cui al precedente art. 3, tutti i soggetti di cui al suddetto art. 3 devono essere iscritti in una delle apposite Sezioni dell'Albo tenuto dalla Camera Arbitrale.

2. Alla domanda di iscrizione in carta libera, che deve contenere l'indicazione relativa alla Sezione dell'Albo nel quale si desidera essere iscritto, deve essere allegato il proprio *curriculum vitae* e adeguata documentazione, utile a dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti.

3. I soggetti interessati possono rivolgere domanda di iscrizione nelle Sezioni dell'Albo suddetto indirizzata alla Camera Arbitrale e di Conciliazione, con sede in Nola, Piazza Giordano Bruno n. 1, c/o Palazzo di Giustizia.

4. La Camera Arbitrale, verifica il possesso dei necessari requisiti e il Consiglio di amministrazione, al quale compete in concreto la verifica del possesso dei requisiti, procede, se del caso, alla deliberazione della relativa iscrizione. L'iscrizione ha durata annuale ed è rinnovabile con il pagamento di una tassa d'iscrizione fissata nell'importo dal CdA.

5. Ciascuna delle Sezioni dell'Albo è aggiornata, a cura della Camera Arbitrale, mediante l'inserimento di nuovi iscritti e la cancellazione dei soggetti che hanno perso i titoli e requisiti per l'iscrizione.

Articolo 6 (*Obblighi deontologici*)

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

2. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nella Camera di arbitrato e conciliazione è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni dell'opera o del servizio.

**CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA**

REGOLAMENTO

3. Agli arbitri, ai mediatori ed ai loro ausiliari è fatto divieto di assumere diritti e obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

4. A chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nella Camera di arbitrato e conciliazione è fatto, altresì, obbligo di:

a) svolgere l'incarico loro affidato nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento, garantendo l'indipendente esercizio delle proprie funzioni;

b) sottoscrivere per ciascuno affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità, secondo quanto dispone l'art. 14, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 28/2010;

c) informare immediatamente la Camera Arbitrale delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni per le quali sono stati nominati e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell'imparzialità dell'opera;

d) astenersi quando abbiano rapporti professionali con una delle parti in causa;

e) esaminare i fatti della controversia senza pregiudizi ed interpretare le norme da applicare con serena obiettività.

5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo determina il venir meno dei requisiti di onorabilità, necessari per l'iscrizione in una delle sezioni di cui è composto l'Albo della Camera Arbitrale.

6. Il mediatore è obbligato ad uniformarsi alle condotte prescritte dal codice etico redatto dal Consiglio di amministrazione ed allegato al presente Regolamento.

7. Gli obblighi e le limitazioni del presente articolo si applicano anche ai mediatori in tirocinio ai sensi dell'art. 2 D.M. 145/2011.

Articolo 7 (*Obblighi deontologici dell'Arbitro di parte*)

1. L'arbitro designato dalla parte, qualora sia chiamato a partecipare alla scelta del terzo arbitro con funzioni di Presidente, ha facoltà di consultare la parte che lo ha designato o il difensore di quest'ultima in ordine all'accettazione del nominativo proposto.

2. L'arbitro eviterà di comunicare anticipatamente alle parti le proprie convinzioni e giudizi sulla controversia, astenendosi dal diffondere il contenuto delle decisioni istruttorie o di merito non definitive.

Articolo 8 (*Correttezza*)

1. L'arbitro ed il mediatore non fanno strumento del proprio ruolo per ottenere benefici o privilegi.

2. L'arbitro ed il mediatore non utilizzano indebitamente le notizie di cui dispongono per ragioni del loro ufficio o per le funzioni esercitate.

3. L'arbitro ed il mediatore si impegnano a non divulgare le informazioni cui è venuto a conoscenza nello svolgimento della propria funzione.

Articolo 9 (*Rapporti con la stampa*)

1. Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione l'arbitro ed il mediatore non sollecitano la pubblicità di notizie sull'esito del giudizio in corso.

**CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA**

REGOLAMENTO

2. Fermo il principio della libertà di manifestazione del pensiero, l'arbitro ed il mediatore dovranno ispirarsi a criteri di equilibrio e correttezza nel rilasciare dichiarazioni o interviste agli organi di informazione.

Articolo 10 *(Arbitratori e consulenti tecnici)*

Gli arbitratori e i consulenti tecnici si atterranno, nello svolgimento delle proprie funzioni, alle stesse regole previste per gli arbitri e per i mediatori.

TITOLO II - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E DI ARBITRAGGIO

Articolo 11 *(Avvio della procedura)*

1. Chiunque sia parte in controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili può richiedere per iscritto alla Camera Arbitrale di promuovere un procedimento di mediazione, con il deposito di una domanda di mediazione presso l'ufficio di Segreteria, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di una o di tutte le parti.

2. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28/2010, la richiesta avviene tramite il deposito della domanda di mediazione, anche a mezzo PEC o posta raccomandata, presso la Segreteria di questa Camera che provvederà a rilasciare ricevuta.

3. Nella domanda devono essere indicati:

a) i dati identificativi di tutte le parti interessate, l'indirizzo di PEC ed ogni altro elemento utile per consentire le comunicazioni di rito;

b) i dati identificativi del patrocinante legale della parte;

c) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;

d) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero qualora vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;

e) i termini della controversia e le ragioni per le quali ritiene possibile una conciliazione.

4. All'atto della presentazione della domanda di mediazione può essere indicato il nominativo del mediatore, tra quelli presenti nell'Albo dei mediatori di questa Camera, da sottoporre alle altre parti per consentire, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. C), del D.M. 180/2010, la designazione di un mediatore di comune accordo tra le parti.

5. Alla richiesta, sottoscritta dalla parte, va allegata la documentazione che essa ritiene utile.

6. La domanda deve essere compilata utilizzando - preferibilmente - il modello predisposto da questa Camera, disponibile sul sito ed in Segreteria, oppure in forma libera con indicazione dei dati richiesti. La carenza delle informazioni non rende nulla la domanda, ma comporterà la richiesta di integrazione da parte della Segreteria della Camera Arbitrale.

Articolo 12 *(Comunicazione della domanda)*

1. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza la Segreteria fissa la data del primo incontro.

**CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA**

REGOLAMENTO

2. La Segreteria informa immediatamente le altre parti della richiesta di mediazione alla Camera Arbitrale, della data e l'ora fissata per l'incontro, invitando a comunicare per iscritto la propria accettazione entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Nello stesso termine le parti che accettano comunicano le loro osservazioni sulla controversia, accettano il mediatore indicato dalla parte istante oppure possono indicare, se non è stato fatto dalla parte istante, un mediatore tra quelli presenti nell'Albo dei mediatori di questa Camera, al fine di consentire, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. C), del D.M. 180/2010, la designazione di un mediatore indicato di comune accordo tra le parti.

Articolo 13 *(Nomina del mediatore)*

1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.

La lista dei mediatori è consultabile sul sito della Camera Arbitrale;

I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art.18 del DM 180/2010 modificato con DM 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

L'organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del DM 145/2011.

In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

L'organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.

Di seguito, si farà riferimento, ai fini meramente dimostrativi, ad uno dei possibili modi di dare attuazione concreta alla previsione di cui all'art.3, comma 1 lett.b) del DM 145/2011

Nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene a quanto previsto nell'art.3, comma 1 lett.b) del DM 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

A tal fine, il responsabile dell'organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà

**CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA**

REGOLAMENTO

essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. L'organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo.

Articolo 14 *(Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore)*

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
2. In casi eccezionali, l'organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.
4. Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

Articolo 15 *(Procedimento di mediazione)*

1. La sede dell'incontro è sita presso gli uffici che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola ha messo a disposizione della Camera Arbitrale.
2. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi (previo consenso di tutte le parti) in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore.
3. Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lvo 28/2010.
4. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive

**CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA**

REGOLAMENTO

sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

5. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

6. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

- a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
- b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
- c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
- d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

7. Sentite le parti, l'organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

8. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

9. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia anche con le modalità di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

Articolo 16 *(Conclusione del procedimento)*

1. Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

2. Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art 11 comma 4 del D.Lvo 28/2010.

3. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

4. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell'accordo.

5. Ove sia stato richiesto dalle parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà atto, della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Articolo 17 *(Responsabilità delle parti)*

1. E' di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle

**CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA**

REGOLAMENTO

parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;

- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

Articolo 18 (*Criteria di determinazione delle indennità*)

1. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal DM 180/2010, come modificato dal DM 145/2011, art. 16, o dalla tabella liberamente redatta dall'organismo.
2. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.
3. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.
4. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
5. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
6. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente Regolamento.
7. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando

**CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA**

REGOLAMENTO

nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

8. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

9. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

10. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

11. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

12. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

13. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010.

14. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

15. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

16. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

17. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, sono così determinati e derogabili per effetto di convenzioni o accordi con associazioni, enti di categoria e società.

Tabella A corrispondente a quella di cui al DM 180/2010

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000: Euro 65;

da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;

da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;

da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;

da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;

da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;

da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;

**CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA**

REGOLAMENTO

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;
oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.

Articolo 19 (*Registro degli affari di mediazione*)

1. In osservanza del disposto dell'art. 12 del D.M. 180/2010, è istituito presso la Camera Arbitrale il Registro degli affari di mediazione, che potrà essere tenuto anche in forma informatica, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito.
2. Inoltre, a norma dell'art. 2961, primo comma, del codice civile è fatto obbligo alla Camera Arbitrale di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

Articolo 20 (*Compiti del mediatore*)

1. Il mediatore non decide la controversia, ma supporta le parti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe. I mediatori sono specialisti in tecniche di conciliazione.
2. In controversie di particolare complessità, la Segreteria può concordare con il mediatore l'individuazione di un coadiutore del mediatore, con il consenso scritto delle parti il cui compenso sarà posto a carico delle stesse.
3. Le parti possono richiedere alla Segreteria, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore individuato.
4. Il mediatore si impegna a rispettare le norme di comportamento illustrate nel presente Regolamento.
5. Il mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia o controversie connesse, funzioni di difensore o di arbitro.
6. Il mediatore nello svolgimento delle sue funzioni dovrà attenersi alle regole di condotta del codice etico allegato al presente Regolamento.

Articolo 21 (*Richiesta dell'arbitratore*)

Nello stesso modo di cui agli artt. 11 e seguenti ha luogo la richiesta di un arbitratore.

TITOLO III - NOMINA ARBITRO UNICO

Articolo 22 (*Nomina dell'arbitro*)

1. Le controversie la cui risoluzione è pattiziamente devoluta alla Camera Arbitrale possono essere decise da un arbitro unico, iscritto nell'Albo dei Presidenti, ove le parti abbiano convenuto in tal senso.
2. In caso di accordo fra le parti, l'Arbitro unico verrà designato nei dieci giorni successivi al ricevimento da parte della Camera Arbitrale della lettera raccomandata di cui al successivo n.4.
3. Al fine di assicurare massima professionalità e competenza nella risoluzione della controversia insorta fra le parti, in caso di accordo fra queste nella designazione dell'Arbitro unico, questa avverrà al cospetto di uno o più componenti della Camera Arbitrale.

**CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA**

REGOLAMENTO

4. A tal proposito, le parti con lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Camera Arbitrale chiedono congiuntamente fissarsi una riunione presso la Camera Arbitrale finalizzata alla designazione dell'Arbitro unico.
5. La Camera provvederà a dare comunicazione alle parti della data fissata per la riunione nei cinque giorni successivi al ricevimento della comunicazione suddetta.
6. Dell'avvenuta designazione verrà redatto apposito verbale che a cura della Camera sarà comunicato all'Arbitro unico designato, il quale entro dieci giorni dal suo ricevimento dovrà far pervenire alla Camera la propria accettazione. In caso di mancata comunicazione l'incarico si intenderà rinunciato.
7. In caso di disaccordo fra le parti, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio della Camera arbitrale.

TITOLO IV - COLLEGIO ARBITRALE

Articolo 23 *(Presupposti procedurali)*

1. Il giudizio arbitrale è demandato a un collegio composto di tre arbitri scelti tra quelli inseriti negli appositi elenchi. Il procedimento arbitrale ha inizio con l'istanza per la nomina dell'arbitro di parte nonché del terzo con funzioni di Presidente del collegio: quest'ultimo viene nominato di comune intesa dagli Arbitri, in mancanza, dal Consiglio di amministrazione della Camera Arbitrale.
2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione dei professionisti alle attività dei Collegi, ma, al contempo salvaguardare al massimo la professionalità del costituendo collegio, anche tenuto conto dell'oggetto della controversia, un organo della Camera arbitrale, o un suo delegato, presiederà le operazioni di designazione del terzo Arbitro con funzioni di presidente e/o provvederà direttamente alla designazione in caso di mancato accordo fra gli Arbitri.
3. Della avvenuta designazione del terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio sarà redatto processo verbale che sarà trasmesso a cura della Camera Arbitrale al Presidente designato, il quale dovrà comunicare, con dichiarazione contenente gli elementi di cui al successivo art. 20, alla Camera la propria accettazione entro i dieci giorni successivi al ricevimento del verbale di nomina. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto, l'incarico si intenderà rinunciato e, così come in caso di rifiuto espresso, la nomina del nuovo Presidente avrà luogo nei dieci giorni successivi con le stesse modalità procedurali.
4. Accettato l'incarico, il terzo arbitro con funzioni di Presidente provvede alla convocazione presso la Camera Arbitrale degli Arbitri nominati affinché si possa procedere alla costituzione del Collegio Arbitrale.
5. Il Collegio all'atto della costituzione può nominare uno o più segretari ai quali competerà la formazione e la tenuta del fascicolo d'ufficio, la stesura dei verbali, l'effettuazione delle comunicazioni disposte dal collegio e la custodia degli atti e dei documenti dell'Arbitrato. Di questi ultimi egli permette visione e rilascia copie nei casi consentiti.
6. Dalla costituzione del collegio decorrono i termini per l'emanazione del lodo, secondo le norme di cui all'art. 820 c.p.c.

Articolo 24 *(Incompatibilità del terzo arbitro)*

Il terzo arbitro designato non dovrà trovarsi nelle ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.c..

**CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA**

REGOLAMENTO

Articolo 25 (*Accettazione dell'arbitro e dichiarazione di indipendenza*)

1. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell'incarico, gli arbitri dovranno inviare presso la Camera Arbitrale una dichiarazione con la quale, accettando l'incarico, dichiareranno altresì che non vi è incompatibilità con l'espletamento, indicando in particolare:
 - ogni rapporto con parti o difensori che possa pregiudicare indipendenza o imparzialità;
 - qualsiasi interesse, anche indiretto, economico o personale connesso alla materia di cui è causa;
 - qualunque pregiudizio o riserva che possa incidere sulla imparzialità di giudizio nei confronti dell'oggetto della controversia. Durante l'intero procedimento e sino all'emissione del lodo ogni arbitro è tenuto a comunicare ogni sopravvenuta ragione di incompatibilità nella gestione dell'incarico affidatogli.
2. In caso di mancata comunicazione nel termine previsto e/o di rifiuto dell'incarico, la nomina del nuovo arbitro avrà luogo nei dieci giorni successivi con le stesse modalità procedurali.

Articolo 26 (*Ricusa dell'arbitro e sua sostituzione*)

1. In tutti i casi previsti dall'art. 51 del codice di procedura civile la parte può ricusare l'arbitro che essa non ha nominato, entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuta accettazione dell'incarico, o dal momento in cui il motivo di ricusa sia noto. La ricusa è proposta mediante istanza alla Camera Arbitrale. Il Consiglio di amministrazione della Camera arbitrale decide sulla richiesta di ricusa, sentito l'Arbitro ricusato, in via definitiva negli otto giorni successivi al deposito della richiesta.
2. La nomina del nuovo arbitro implica la decorrenza di nuovi termini per la pronuncia del lodo.

TITOLO V - IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Articolo 27 (*Clausola Compromissoria*)

1. Le parti, con apposita clausola compromissoria o atto di compromesso successivo, possono stabilire che la controversia che dovesse tra loro insorgere o sia già insorta sia decisa con arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale presso l'Ordine degli Avvocati di Nola a norma del presente regolamento. Con detta clausola o compromesso le parti accettano il presente regolamento, impegnandosi reciprocamente al rispetto delle norme in esso contenute, come di ogni altra norma che disciplini il funzionamento della camera Arbitrale nonché le modalità di svolgimento dei procedimenti di composizione delle liti innanzi ad essa.
2. L'instaurazione del procedimento avanti alla Camera Arbitrale avviene mediante notifica alle parti interessate ed alla Camera Arbitrale di un atto sottoscritto dalla parte in cui siano indicati:
 - a) i contendenti e la loro residenza o sede;
 - b) il procuratore, se nominato ai sensi dell'art. 23, ed il domicilio eletto;
 - c) i fatti ed i quesiti da sottoporre a giudizio;
 - d) il diritto applicabile se diverso da quello italiano, ovvero la scelta del giudizio secondo equità;

**CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA**

REGOLAMENTO

- e) il nome dell'arbitro, quando la nomina non sia di competenza di altri soggetti, ovvero non venga deferita alla Camera Arbitrale;
- f) la documentazione offerta in giudizio che le parti ritengono utile al fine della decisione.
3. La domanda di arbitrato, con la documentazione relativa, viene inviata alla Camera Arbitrale, oltre che direttamente a ciascuna parte convenuta e all'arbitro nominato in copia, assicurando modalità certe di ricezione della stessa.
4. Le incombenze fiscali sono assolte sull'originale che sarà depositato unitamente alla produzione di parte presso la Camera Arbitrale nei dieci giorni successivi alla notifica della domanda.
5. La Camera Arbitrale verifica la sussistenza della clausola compromissoria o del compromesso, nonché la rispondenza dell'una o dell'altro ai dettami di cui al precedente comma 1 del presente articolo.

Articolo 28 (*Patrocinio*)

Le parti possono stare in giudizio di persona ovvero essere rappresentate da avvocati ai quali abbiano conferito procura.

Articolo 29 (*Memoria difensiva di parte convenuta*)

1. La parte convenuta dovrà far pervenire alla Camera Arbitrale, entro venti giorni successivi alla ricezione della domanda, la memoria difensiva di replica che dovrà contenere:
- generalità della parte convenuta ed eventuale elezione di domicilio;
 - formulazione delle difese e indicazione dei mezzi di prova, ove occorra domanda riconvenzionale e relativo valore economico;
 - nomina dell'arbitro;
 - osservazioni sulla natura dell'arbitrato e sulla pronuncia (secondo diritto o equità);
 - eventuale procura alle liti conferita al difensore;
 - ogni altro documento che la parte ritenga utile nel giudizio.
2. La memoria difensiva della parte convenuta dovrà essere fatta pervenire a ciascuna delle controparti.
3. In presenza di domanda riconvenzionale della convenuta la parte ricorrente ha facoltà di far pervenire memoria di replica entro quindici giorni successivi al ricevimento della domanda stessa.

Articolo 30 (*Delimitazione del giudizio*)

1. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni delimitano l'oggetto del giudizio.
2. Su richiesta delle parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 c.p.c., il Collegio può concedere termine per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, dei quesiti, delle eccezioni, dei controquesiti e delle conclusioni già proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché un successivo termine per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni medesime, e per l'indicazione di prova contraria.

Articolo 31 (*Sede del giudizio arbitrale*)

**CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA**

REGOLAMENTO

1. La sede dell'arbitrato è fissata presso gli uffici della Camera Arbitrale di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Nola, sita in Nola alla Piazza Giordano Bruno – Reggia Orsini, salvo diversa decisione del collegio arbitrale motivata da ragioni di opportunità.

Articolo 32 *(Qualificazione dell'arbitrato)*

1. L'arbitrato, in ragione delle presenti norme procedurali, sarà gestito in via rituale o irrituale secondo la manifestazione di volontà espressa dalle parti all'atto della presentazione della domanda di arbitrato rivolta alla Camera Arbitrale.

2. In ogni caso il lodo viene emesso secondo equità, salvo manifesto accordo fra le parti di decisione secondo diritto.

Articolo 33 *(Norme procedurali ed istruttorie)*

1. La procedura arbitrale è svolta ai sensi degli art. 806 e seguenti del codice di procedura civile e delle presenti norme.

2. Ove sia consentito dalla natura della controversia, il collegio arbitrale in prima udienza esperisce un tentativo di conciliazione che potrà essere rinnovato in ogni successiva fase istruttoria.

3. In difetto di conciliazione il collegio arbitrale fissa attraverso apposita ordinanza istruttoria:

a) i termini per la presentazione di memorie e documenti, oltre alle successive repliche;

b) le modalità di trasmissione degli atti per l'intero svolgimento dell'arbitrato, in conformità alle previsioni del presente regolamento.

Articolo 34 *(Assunzione dei mezzi di prova e documenti)*

1. L'assunzione dei mezzi prova, comunque abbia luogo, deve avvenire nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

2. Possono essere ascoltate le parti direttamente ed essere ammesse prove testimoniali anche in forma scritta. E' obbligo delle parti di assicurare la presenza di testimoni nel luogo e giorno fissato per la loro escussione.

3. Il collegio arbitrale può disporre la nomina di consulenti tecnici di ufficio, conferendo loro il relativo incarico e ricevendo le corrispondenti relazioni, ove occorra anche ascoltandoli in contraddittorio con i consulenti di parte. I consulenti tecnici di ufficio sono assoggettati alle norme previste in tema di accettazione e sostituzione dell'arbitro. Il consulente tecnico di ufficio è tenuto ad applicare, relativamente al proprio compenso, le tariffe stabilite dal proprio ordine professionale, nella misura minima prevista, eventualmente maggiorata fino al 30% in relazione al valore della controversia ed alla difficoltà della prestazione, riconosciuta dal Collegio Arbitrale.

4. Le parti hanno diritto di assistere all'esperimento di tutti i mezzi di prova ammessi, nominando, se del caso, propri consulenti tecnici, nel rispetto delle forme e dei termini fissati nell'ordinanza istruttoria.

5. A conclusione della fase istruttoria il Collegio arbitrale fissa il termine per la presentazione delle memorie defensionali conclusive ed ove occorra l'udienza per la discussione orale.

6. I documenti possono essere prodotti in fotocopia.

7. Nel procedimento arbitrale sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

**CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA**

REGOLAMENTO

8. Le parti sono tenute a depositare presso la sede del Collegio tante copie quante sono le altre parti del giudizio arbitrale, oltre a tante copie quanti sono i componenti del Collegio arbitrale.

Articolo 35 *(Udienze)*

1. Le date di ciascuna udienza vengono fissate dal Collegio e comunicate a ciascuna delle parti direttamente in giudizio, o attraverso comunicazione da parte del Segretario della ordinanza o verbale di udienza alle parti mediante qualsiasi mezzo idoneo.
2. Le parti possono comparire di persona, a mezzo rappresentanti muniti dei necessari poteri o essere assistiti da difensori corredati di procura.
3. L'assenza senza giustificato motivo non impedisce che l'udienza possa aver luogo, purché sia verificata la regolarità della convocazione.
4. Ogni udienza e ciascun atto istruttorio prevedono la redazione, a cura del Segretario di un verbale che viene trasmesso a ciascuna delle parti.
5. Esaurita la fase istruttoria il Collegio comunica alle parti la fissazione dell'udienza di discussione.
6. Esaurita la discussione, e qualora non si debba procedere ad ulteriori attività istruttorie, il collegio si riserva la deliberazione del lodo.

Articolo 36 *(Transazione nel corso di un giudizio)*

1. La transazione raggiunta dalle parti prima che l'organo arbitrale venga costituito, produce l'archiviazione del procedimento.
2. La transazione dopo la costituzione dell'organo arbitrale prevede la redazione di apposito verbale sottoscritto dalle parti, con il quale il collegio arbitrale è esonerato dall'obbligo di pronunciare il lodo. In caso di transazione parziale il giudizio prosegue per le questioni rimaste ancora controverse.
3. In caso di transazione di cui al presente articolo la tariffa applicata è percentualmente relazionata all'attività svolta, comunque non superiore all'80% della tariffa integrale, deliberata dal consiglio di amministrazione.

Articolo 37 *(Forma della decisione e termine per il deposito del lodo)*

1. Il lodo, pronunciato anche a maggioranza dei voti in forma scritta ed in tanti originali quante sono le parti oltre ad uno per la Camera Arbitrale, deve essere sottoscritto dai componenti del collegio arbitrale nella sede della Camera Arbitrale anche in tempi diversi nel termine di centottanta giorni dalla costituzione del Collegio, salvo proroghe.
2. Il lodo ha efficacia vincolante per le parti dalla data dell'ultima sottoscrizione.
3. Dopo la sottoscrizione del lodo esso viene depositato a cura del Segretario presso la Camera Arbitrale in tanti originali quante sono le parti oltre l'esemplare per la Camera stessa.
4. Quest'ultima, prima di procedere ad ogni consequenziale adempimento, verificherà che le parti abbiano adempiuto l'obbligo di pagamento del compenso al Collegio e delle spese del procedimento, liquidati secondo il disposto del successivo art. 35, provvedendo, se del caso, a sollecitarne l'adempimento.
5. Entro dieci giorni dal completamento della procedura di pagamento, la Camera Arbitrale trasmetterà a mezzo raccomandata gli esemplari della decisione in originale a ciascuna delle parti, nel domicilio eletto per la controversia arbitrale.

**CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA**

REGOLAMENTO

Articolo 38 (*Contenuto del lodo*)

1. Il lodo deve contenere motivata pronuncia su ogni domanda che costituisce il merito della controversia. Ai sensi dell'art. 823 c.p.c. il lodo, anche deliberato a maggioranza, dovrà contenere:

- indicazione delle parti;
- indicazione della clausola compromissoria, oltre ai quesiti;
- esposizione dei motivi;
- dispositivo;
- sede dell'arbitrato;
- sottoscrizione degli arbitri;
- menzione espressa degli arbitri che non hanno potuto o voluto sottoscrivere il lodo, per la cui validità è comunque sufficiente la sottoscrizione della maggioranza degli arbitri.

Articolo 39 (*Lodo parziale*)

1. È data facoltà di decidere su taluna fra le domande proposte, fermo restando il termine per il deposito del lodo definitivo.

2. Il lodo parziale può essere impugnato solo insieme al lodo definitivo e nel termine previsto per l'impugnazione di quest'ultimo.

Articolo 40 (*Determinazione valore della controversia*)

1. Il collegio arbitrale determina il valore della controversia in ragione delle complessive richieste economiche avanzate dalle parti, anche in via riconvenzionale; non si sommano le domande proposte in via subordinata o alternativa.

2. Il collegio liquida in acconto e saldo gli oneri del procedimento in ragione della tariffa allegata al presente regolamento, trasmettendo la relativa ordinanza alla Camera Arbitrale per i consequenziali adempimenti.

3. Il pagamento dei compensi agli arbitri e ai conciliatori, agli arbitratori e ai consulenti tecnici avviene mediante versamento dei relativi importi alla Camera Arbitrale, la quale provvederà, in virtù delle indicazioni fornite dai membri del collegio tramite il Segretario, alla ripartizione degli emolumenti agli aventi diritto, dedotta la quota del 10% dovuta alla Camera Arbitrale a titolo di rimborso spese.

Articolo 41 (*Informazioni e pubblicazione del Lodo*)

1. Ogni notizia o informazione - durante lo svolgimento della procedura deve rimanere rigorosamente riservata, a ciò restando obbligati la Camera arbitrale e tutti i soggetti che partecipano alla procedura.

2. Al fine di favorire la rapida risoluzione di controversie aventi contenuto analogo a quelle già decise, il lodo definitivo, omettendo il nome delle parti, può essere pubblicato attraverso la realizzazione di appositi strumenti informativi, ovvero mediante la diffusione attraverso organismi tecnico informativi specializzati.

Articolo 42 (*Norma finale*)

**CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA**

REGOLAMENTO

Per tutto quanto non espressamente previsto e/o disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di cui agli articoli 806 e ss. c.p.c., alle norme contenute nel D.Lgs. 28/2010 e nel D.M. 180/2010, nonché alle consuetudini e prassi in materia di arbitrato.

**CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA**

REGOLAMENTO

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

**CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA**

REGOLAMENTO

ALLEGATO 1 - SERVIZI OFFERTI

1. ARBITRATO RITUALE

Processo arbitrale, condotto da uno o più arbitri, chiamati a risolvere la controversia secondo diritto; nell'arbitrato rituale le norme di diritto hanno un peso preponderante rispetto all'equa valutazione arbitrale. L'arbitrato può essere avviato soltanto in presenza di una clausola compromissoria ovvero di un compromesso e termina con l'emanazione del lodo.

2. ARBITRATO IRRITUALE

Processo arbitrale, condotto da uno o più arbitri, chiamati a risolvere la controversia secondo equità; nell'arbitrato irrituale l'equa valutazione dell'arbitro/i riveste un peso preponderante, pur nel rispetto dei principi generali del diritto. L'arbitrato può essere avviato soltanto in presenza di una clausola compromissoria ovvero di un compromesso e termina con l'emanazione del lodo che ha valore contrattuale.

3. MEDIAZIONE

Ricorso ad un mediatore per un atto transattivo. Il mediatore ha il compito di supportare le parti per trovare la giusta mediazione in una controversia e di tradurla in un contratto che verrà sottoscritto dalle parti, in osservanza del dettato normativo del D.Lgs. 28/2010 e suoi Regolamenti di attuazione.

4. ARBITRAGGIO

Ricorso ad un arbitratore per la giusta interpretazione tecnico/giuridica di clausole contrattuali.

5. PERIZIA CONTRATTUALE

Ricorso ad un perito per la giusta applicazione tecnico/giuridica di clausole contrattuali.

6. PERIZIA TECNICA

Ricorso ad un tecnico (ingegnere o equiparati) per le verifiche tecniche richieste.

**CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA**

REGOLAMENTO

ALLEGATO 2 - COSTITUZIONE ALBO DELLA CAMERA

L'abilitazione è ottenuta su domanda e deliberata dal Consiglio della Camera Arbitrale anche previa frequentazione di un apposito corso di formazione e superamento di una prova d'idoneità; i corsi e le prove di idoneità sono organizzati dalla stessa Camera. In casi eccezionali, valutati di volta in volta, il Consiglio può abilitare all'arbitrato anche in assenza della frequentazione al corso.

Possono operare nelle sezioni dell'albo le categorie come previsto dalla sottostante tabella.

Non possono assumere incarichi di alcun genere i componenti del Consiglio di amministrazione della Camera Arbitrale e del Comitato tecnico scientifico

CATEGORIE AMMISSIBILI NELL'ALBO

Albo degli Arbitri

- Magistrati, in servizio o a riposo, presso organi di Giustizia Amministrativa e contabili;
- Avvocati dello Stato in servizio e a riposo;
- Professori universitari in materie giuridiche;
- Avvocati iscritti nel Foro di Nola.

Albo dei Mediatori

- Avvocati, Praticanti Avvocati Abilitati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Nola che siano in possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti accreditati presso il Ministero di Giustizia, in base ai criteri fissati a norma dell'articolo 18, comma 2 lett. F), del Decreto del Ministero della Giustizia n. 180/2010.

Albo dei Consulenti tecnici

- Professionisti iscritti ad un Albo professionale con specifiche competenze.

L'Albo dei Mediatori potrà essere ulteriormente suddiviso in sotto elenchi per materie e competenze, in primis per le competenze definite dal D.Lgs. 28/2010 in materia di diritto internazionale ed in materia di consumo, nonché dalle specifiche competenze professionali di cui al D.M. 145/2011.

**CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA**

REGOLAMENTO

ALLEGATO 3 – TABELLA TARIFFE

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

Il valore della lite è, di norma, quello indicato nella domanda di mediazione.
Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
Le spese indicate sono dovute da ciascuna parte.
Alle presenti tariffe si deve aggiungere l'IVA.

SPESE DI AVVIO DELLA PROCEDURA

Le spese di avvio, pari a € 40,00, sono versate dalla parte, sia in contante presso la Segreteria, sia con bonifico bancario la cui attestazione deve essere allegata alla domanda di mediazione, al momento del deposito della stessa. L'altra parte la verserà prima dell'incontro di mediazione.

SPESE DI MEDIAZIONE

Valore della lite		Spesa per ciascuna parte
da Euro 0	a Euro 1.000	€ 65
da Euro 1.001	a Euro 5.000	€ 130
da Euro 5.001	a Euro 10.000	€ 240
da Euro 10.001	a Euro 25.000	€ 360
da Euro 25.001	a Euro 50.000	€ 600
da Euro 50.001	a Euro 250.000	€ 1.000
da Euro 250.001	a Euro 500.000	€ 2.000
da Euro 500.001	a Euro 2.500.000	€ 3.800
da Euro 2.500.001	a Euro 5.000.000	€ 5.200
oltre Euro 5.000.001		€ 9.200

Al mediatore designato sarà riconosciuto il 50% delle spese di mediazione. La percentuale non cambia nel caso di mutamento del mediatore durante il procedimento, nel caso di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 28/2010. Il rapporto economico che sarà instaurato con i mediatori è di tipo professionale, svolgendo gli stessi una prestazione professionale resa alla Camera Arbitrale.

Alla presente indennità dovranno aggiungersi le spese vive documentate, che saranno corrisposte unitamente alle spese di mediazione prima del rilascio del verbale di accordo ovvero di mancata partecipazione o di mancato accordo.

**CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA**

REGOLAMENTO

Le tariffe per il servizio di arbitrato sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione il 22 maggio 2008.

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI ARBITRATO

VALORE DELLA CONTROVERSA		ONORARI CAMERA ARBITRALE	ONORARI ARBITRO UNICO	ONORARI COLLEGIO ARBITRALE
			<i>Min - Max</i>	<i>Min - Max</i>
Fino a 25.000		400	600 - 1.000	1.600 - 2.500
25.001	50.000	800	1.000 - 2.000	2.500 - 4.500
50.001	100.000	1.200	2.000 - 3.000	4.500 - 7.500
100.001	250.000	2.400	3.000 - 5.000	7.500 - 10.500
250.001	500.000	4.000	5.000 - 8.000	10.500 - 20.000
500.001	1.000.000	7.000	8.000 - 13.000	20.000 - 35.000
1.000.001	2.500.000	10.000	13.000 - 22.000	35.000 - 55.000
2.500.001	5.000.000	18.000	22.000 - 35.000	55.000 - 85.000
5.000.001	10.000.000	25.000	35.000 - 45.000	85.000 - 120.000
10.000.001	25.000.000	35.000	45.000 - 75.000	120.000 - 180.000
25.000.001	50.000.000	48.000	75.000 - 105.000	180.000 - 250.000
50.000.001	100.000.000	70.000	105.000 - 150.000	250.000 - 350.000
Oltre 100.000.000		70.000 + 0,1% sull'eccedenza di 100.000.000 - Tetto massimo 120.000	230.000 + 0,05% sull'eccedenza di 100.000.000	550.000 + 0,12% sull'eccedenza di 100.000.000

Tariffe approvate con delibera del CdA della Camera Arbitrale di Nola del 22 maggio 2008

**CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA**

REGOLAMENTO

ALLEGATO 4 - FAC SIMILE DOMANDA DI ISCRIZIONE

Spett.
Camera Arbitrale e di Conciliazione
presso l'Ordine degli Avvocati di Nola

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

iscritto all'Albo Avvocati / Reg. Praticanti Abilitati dell'Ordine degli Avv.ti di Nola dal _____

in possesso di abilitazione _____ della Camera conseguita il _____

(vedi regolamento della Camera - Allegato 2)

in possesso di abilitazione _____ conseguita il _____ presso _____

(vedi regolamento della Camera - Allegato 2)

RIVOLGE DOMANDA DI ISCRIZIONE

alla Camera Arbitrale e di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Nola nella categoria _____
_____ (vedi regolamento della camera - Allegato 2).

Indica in autocertificazione le competenze professionali.

Dichiaro di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento della Camera e, ai sensi della vigente normativa, autorizzo al trattamento dei dati personali.

Con osservanza.

Mittente: _____

Indirizzo: _____

CAP e Città: _____ Prov.: _____

Tel.: _____ Fax: _____ Cell.: _____

mail _____ PEC _____

_____, li _____

Firma (*leggibile*)

Si allega:

- Autocertificazione dei titoli prodotti (per ciascun albo);
- Copia conforme del titolo attestante la qualifica di mediatore (per l'iscrizione nell'Albo dei Mediatori);
- Certificato di iscrizione in albo professionale (per l'iscrizione nell'Albo dei periti).

**CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA**

REGOLAMENTO

ALLEGATO 5 – SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI MEDIATORI

Mediatore:	Data:
------------	-------

Abilità di relazioni

Creazione di un ambiente che favorisca la conciliazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Favorire la comunicazione e l'interazione con le parti

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Gestione del procedimento

Stabilire e mantenere una struttura di lavoro efficace

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Gestire correttamente le fasi del procedimento di conciliazione

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Facilitazione al raggiungimento dell'accordo

Aiutare le parti a creare possibili soluzioni e ad avvicinarsi a un accordo

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Sollecitare l'impegno attivo delle parti per far progredire la trattativa

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Note:

Dati di chi compila il modulo:	
Cognome/Denominazione _____	Nome _____
Data nascita _____	Luogo nascita _____
Residenza/Sede legale _____	
C.F. _____	Firma _____

Legenda:

1 Non Classificato; 2 Insufficiente; 3 Sufficiente, 4 Competente; 5 Eccellente

**CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA**

REGOLAMENTO

ALLEGATO 6 – CODICE ETICO MEDIATORI

Codice europeo di condotta per mediatori

COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

**CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA**

REGOLAMENTO

ART. 3 L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

ART. 4 RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

**CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA**

REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, è costituito da quarantadue articoli, sei allegati, ventisette pagine questa compresa ed è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Camera e ratifica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola.

Nola, 25 ottobre 2011

Il Presidente del C.d.A.
Avv. Alfonso Vocca